



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 05 DEL 11/01/2018

OGGETTO: Adesione al protocollo di legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa”. Inserimento delle clausole di autotutela nei bandi e disciplinari di gara per i pubblici appalti.

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **11** del mese di **GENNAIO** alle ore **13:30** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<i>N.</i>	<i>NOMINATIVO</i>	<i>CARICA</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
01)	Fiumara Pietro	Sindaco – Presidente	X	
02)	Raneri Rosy	Assessore	X	
03)	Smeralda Paolo	Assessore		X
04)	Grioli Francesco Cateno	Assessore	X	
05)	Grioli Francesco Domenico	Assessore	X	

Assessori Assenti: Smeralda Paolo.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Dichiara altresì, con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente
F.to Pietro Fiumara

L'Assessore Anziano
F.to Francesco Cateno Grioli

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

- Ufficio del Sindaco -

P. Iva n. 00399640838 codice Univoco UFUHC7

sindaco@comunedi.ali.me.it – protocollo@pec.comune.ali.me.it

www.comune.ali.me.it

Copia di Delibera da sottoporre alla Giunta Municipale

OGGETTO: Adesione al protocollo di legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa”. Inserimento delle clausole di autotutela nei bandi e disciplinari di gara per i pubblici appalti.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE in data 30 settembre 2004 è stato stipulato, fra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Regione Sicilia, l'APQ “*Carlo Alberto dalla Chiesa*”, allo scopo di contribuire ad un'azione di prevenzione, rivolta a:

- Garantire il miglioramento delle condizioni di convivenza civile e di sicurezza dei cittadini;
- Favorire la reciproca collaborazione nella lotta alla criminalità nel territorio regionale;
- Stimolare l'Azione delle Amministrazioni locali su politiche integrate di governo della sicurezza incentrate sulla coesione sociale e sulla diffusione della legalità;
- Accrescere e diffondere la cultura della legalità e della democrazia;
- Potenziare, generalizzare e rendere permanente il monitoraggio degli investimenti pubblici al fine della trasparenza e della salvaguardia dalle infiltrazioni criminali ed accelerare l'individuazione dei patrimoni illeciti e la loro restituzione alla legalità;
- Potenziare ed integrare sul territorio il servizio offerto dalle Forze di Polizia nazionali e locali;
- Rendere più efficace la trasparenza degli atti dell'Amministrazione;

CHE in esecuzione dell'art. 4, comma 4, del predetto Accordo, la regione Sicilia ha sottoscritto in data 12 luglio 2005 apposito protocollo di legalità con il Ministro dell'Interno, le Prefetture siciliane, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INAIL e l'INPS, per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire le infiltrazioni mafiose nella gestione degli appalti pubblici;

CHE l'aspetto qualificante del protocollo di legalità concerne le cd. *clausole di autotutela*, che pongono a carico dei soggetti concorrenti obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa sugli appalti di lavori pubblici, allo scopo di controllare il fenomeno dei collegamenti illeciti tra le imprese e prevenire fenomeni di devianza e vulnerazione dei principi di trasparenza e di concorsualità;

RILEVATO CHE tali norme pattizie, la cui specifica fonte è la *lexspecialis* di gara, rinvennero legittimo fondamento nella stessa Costituzione (che all'art. 97 pone i principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa) ed in ragion di pubblico interesse, che legittimano le stazioni appaltanti ad annullare una gara in presenza di significativi elementi sostanziali di collegamento, rilevabili dall'andamento delle offerte;

VISTA la circolare dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, n. 593 del 31 gennaio 2006, con la quale veniva disposto l'inserimento delle clausole di autotutela nei bandi e disciplinari di gara per i pubblici appalti;

DATO ATTO CHE, a far data dall'entrata in vigore della suddetta circolare, questo Ente si è attenuto alla disposizione, attuando tali regole di legalità o integrità anche assimilandole, nell'ambito dei piani e dei regolamenti, emanati dal Comune stesso in tema di anticorruzione, trasparenza e comportamento dei propri dipendenti;

VERIFICATO CHE l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, oggi ANAC, ha già sottoscritto con numerosi Enti Locali, protocolli d'intesa volti a sperimentare l'adozione delle clausole di autotutela nei bandi di gara;

DATO ATTO CHE per espressa previsione dell'art. 1 del menzionato protocollo di legalità, allo stesso possono aderire, previa formale sottoscrizione, gli enti locali territoriali ed i soggetti pubblici, al fine di estendere l'applicazione agli appalti ed alle concessioni di lavori e di forniture ed alla erogazione di finanziamenti pubblici a valer su proprie risorse;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

AVVALENDOSI delle vigenti disposizioni normative in materia;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, che fa parte integrante del presente dispositivo.

PROPONE

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DARE ATTO CHE** il Comune di Ali aderisce al Protocollo di legalità di cui all'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione siciliana "*Carlo Alberto dalla Chiesa*", stipulato tra la Regione Sicilia, il Ministero dell'Interno, le Prefetture Siciliane, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005, e che fa parte integrante del presente provvedimento.
3. **DI DISPORRE** pertanto, che il Comune di Ali inserisca nei bandi e nei disciplinari di gara per le opere ed i lavori pubblici e per i servizi e le forniture, le *clausole di autotutela* di cui alla Circolare dell'Assessorato regionale ai lavori Pubblici, n. 593 del 31 gennaio 20016, pubblicata in GURS n. 8 del 10 febbraio 2006.
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera alla Regione Sicilia, al Ministero dell'Interno, alle Prefetture siciliane, all'ANAC, all'INPS, all'INAIL ed ai capi area di questo Ente.
5. **DI COMUNICARE** all'ufficio di Segreteria per la conservazione e l'archiviazione del presente atto.
6. **DI DICHIARARE**, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere in merito.
7. **DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali.

IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

CAP 98020 - Via Roma n. 45 - Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Adesione al protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa". Inserimento delle clausole di autotutela nei bandi e disciplinari di gara per i pubblici appalti.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE.

Ali 11/01/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione che non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale, esprime parere: FAVOREVOLE.

Prenotazione o impegno: n. _____ Codice n. ///// Capitolo n. /////, in conto residui, sul bilancio comunale annualità 2018, per euro € /////.

Ali, 11/01/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Natale Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____

(Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **11 Gennaio 2018.**

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Alì, **11 Gennaio 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli



Ministero dell'Interno



Unione Europea



Regione Siciliana

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

PREMESSO

- che da esponenti delle istituzioni territoriali locali e da diverse forze sociali viene costantemente rappresentata l'esigenza di una più efficace tutela della sicurezza, intesa nell'ottica complessiva di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione degli appalti e nel controllo degli investimenti, nonché nello svolgimento dei lavori presso i cantieri e nell'esercizio delle attività produttive;
- che per il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'APQ si rende altresì necessario creare condizioni ambientali favorevoli non solo attraverso un più esteso e capillare controllo del territorio, ma anche mediante la previsione di ogni altra misura tendente a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza, affinché gli interventi finanziati non debbano essere negativamente condizionati ed ostacolati da tentativi di infiltrazioni della malavita organizzata che impediscono il normale svolgimento delle attività imprenditoriali;
- che la Regione Siciliana riserva una particolare attenzione ai temi della sicurezza, impegnata ad assumere in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati le iniziative necessarie al fine di assicurare una piena trasparenza nella gestione dei flussi finanziari ed un costante monitoraggio delle procedure di appalto nonché delle opere da realizzarsi, con l'obiettivo di garantire un controllo di legalità sugli investimenti;
- che la Regione Siciliana al fine di contrastare il rischio di infiltrazioni criminali nel ciclo degli investimenti, promuove adeguati interventi di natura amministrativa, quali strumenti efficaci di deterrenza preventiva dei comportamenti illeciti;

CONSIDERATO

- che in tale ottica in data 30.9.2004 è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro, "Carlo Alberto dalla Chiesa" tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana, avente lo scopo di contribuire ad una azione di prevenzione rivolta a garantire permanentemente il miglioramento delle condizioni di convivenza civile e di sicurezza dei cittadini, nonché a favorire la collaborazione nella lotta alla criminalità nel territorio regionale, stimolando, altresì, l'azione delle Amministrazioni locali su politiche integrate di governo della sicurezza, con particolare riferimento alla coesione sociale ed alla diffusione della legalità;



Ministero dell'Interno



Unione Europea



Regione Siciliana

- che l'art.4 .c. 4 del predetto Accordo prevede, in particolare, che il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana “si impegnano a dare impulso per una rapida stipula del Protocollo di Legalità tra la Regione Siciliana e le Prefetture siciliane per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire le infiltrazioni mafiose nella gestione degli appalti pubblici;

CONSIDERATO parimenti

- che con decreto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Palermo n. 9700057/Gab. del 03.01.1997, è stato costituito un “Gruppo Ispettivo Misto”, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.1992, per lo svolgimento di verifiche presso le imprese, nell'esercizio dei poteri già attribuiti all'Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
- che il citato Gruppo, del quale fanno parte i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, svolge accertamenti sull'attività delle imprese aggiudicatarie di appalti, subappalti o affidatarie di servizi, ordini e forniture, per acquisire gli elementi informativi utili ad individuare gli effettivi titolari e verificare la sussistenza di eventuali cointeressenze nella loro conduzione da parte di soggetti, direttamente o indirettamente, legati ad associazioni criminali;
- che Gruppi operativi interforze sono stati costituiti presso le altre Prefetture per lo svolgimento di analoghe attività;

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art.4 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, comma 16, lett.d) la sezione Centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici “ promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici”;
- che l'art.4 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 al comma 1 assegna all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici il compito di garantire l'osservanza dei principi generali di cui all'art. 1, comma 1, della medesima legge in materia di lavori pubblici anche di interesse regionale e, al comma 4, conferisce altresì all'Autorità la funzione di vigilanza sulla osservanza delle norme nazionali affinché sia assicurata l'efficienza e l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
- che la funzione di vigilanza comprende, tra l'altro, il potere di emanare atti di indirizzo e di orientamento nei riguardi delle amministrazioni aggiudicatrici, ai quali le medesime amministrazioni – in via di autotutela- possono aderire o discostarsi motivatamente;
- che con decreto datato 3 giugno 2003, pubblicato sulla GURS dell'11.7.2003, è stata approvata la convenzione stipulata in data 12 maggio 2003 tra



Ministero dell'Interno



Unione Europea



Regione Siciliana

l'Assessorato regionale ai LL.PP. e l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai sensi dell'art.3, cpv 20, legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive modifiche ed integrazioni;

- che l'Autorità ha già sviluppato sul territorio nazionale un'attività di riconoscimento e di classificazione – in costante aggiornamento di vari fenomeni di devianza degli appalti pubblici con riferimento alle anomalie relative alle offerte poste in essere con modalità via via diverse e che tali conoscenze, condivise ed ampliate dalla DNA e dal Ministero dell'Interno, possono rendersi disponibili alle stazioni appaltanti al fine di prevenire o limitare comportamenti dannosi;
- che l'Autorità, dopo aver accertato la diffusa emersione di vari fenomeni collusivi tra i concorrenti alle gare di appalti pubblici - e in particolare di quello relativo ai collegamenti illeciti tra imprese - durante la fase che precede l'aggiudicazione, ha prospettato l'adozione nei bandi di gara di "clausole di autotutela";
- che l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ha già sottoscritto con numerosi enti locali, anche della Regione Siciliana, protocolli d'intesa volti a sperimentare forme di collaborazione, impegnandosi ad adottare nei bandi di gara "clausole di autotutela" che consentano l'applicazione di procedure non ancora previste dalla normativa sui lavori pubblici e non in contrasto con la stessa;

CONSIDERATO

- che la possibilità di inserire le clausole di autotutela nei bandi di gara, finalizzate a prevenire i fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di concorrenza "sostanziale" e trasparenza, oltre a trovare riscontro nella giurisprudenza amministrativa (sentenza del CdS n. 5903 del 3 novembre 2000 che ha stabilito " in materia di contratti della pubblica amministrazione il potere di non aggiudicazione"), può ben trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse, nonché nella "legittimità, per le amministrazioni appaltanti di annullare una gara in presenza di significativi indici sostanziali di collegamento rilevabili dall'andamento delle offerte" (C.G.R.S. - decisione 409/01 Reg.Ord. del 6.5.2004);
- che l'art.90, comma 8, del D.P.R. n. 554/99, consente all'Amministrazione aggiudicatrice di sospendere la procedura di gara prima o dopo l'apertura delle offerte economiche;
- che la Giunta Regionale della Regione Siciliana con Deliberazione n. 259 del 10 giugno 2005 ha preso atto dello schema del presente "Protocollo di Legalità"



Ministero dell'Interno



Unione Europea



Regione Siciliana

SI STIPULA

tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la Regione Siciliana, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l'INAIL, e l'INPS il presente "Protocollo di Legalità".

ART. 1

La Regione Siciliana e le Prefetture si impegnano ad assumere, nelle rispettive competenze, ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto di quanto è disposto nel presente "Protocollo di Legalità" e delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, di cui al D.P.R. n. 252/1998, da parte delle stazioni appaltanti e dei soggetti erogatori di finanziamenti, a garanzia della massima legalità e trasparenza nell'affidamento dei lavori e delle forniture pubbliche nonché nella concessione di finanziamenti, contributi ed agevolazioni pubbliche, a valere su risorse del bilancio della Regione Siciliana o comunque per suo tramite.

Al presente "Protocollo di Legalità" potranno aderire, previa formale sottoscrizione, gli enti locali territoriali ed i soggetti pubblici al fine di estenderne l'applicazione agli appalti ed alle concessioni di lavori e di forniture ed alle erogazioni di finanziamenti pubblici a valere su proprie risorse.

ART. 2

Il Prefetto della provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui all'art. 4, comma 1°, lett. a), del Decreto Legislativo n. 490/1994, dovrà essere tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del relativo bando di gara.

Per gli appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a 250.000 euro il bando dovrà espressamente prevedere la seguente clausola: "La Stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente all'aggiudicazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n.252/1998, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto".

Considerato che l'eventuale sospensione delle operazioni di gara può comportare il rischio di manomissioni e di tentativi d'infiltrazione mafiosa, la Regione Siciliana emanerà direttive alle stazioni appaltanti affinché siano adottate, in regime di sospensione di gara, scrupolose misure di custodia degli atti di gara, individuandone il soggetto responsabile.

A tal fine la Regione Siciliana si impegna a emanare direttive affinché nei bandi di gara e nei contratti venga previsto tale obbligo.



Ministero dell'Interno



Unione Europea



Regione Siciliana

ART. 3

La Regione Siciliana si impegna ad assumere le iniziative necessarie affinché i soggetti erogatori di finanziamenti, contributi ed agevolazioni, per i quali è necessaria l'acquisizione delle informazioni del Prefetto, di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, richiedano dette informazioni nei confronti delle imprese e/o dei soggetti ammessi ai suddetti benefici pubblici e, qualora risultassero nei loro confronti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, procedano alla esclusione degli stessi.

I soggetti erogatori sono tenuti a dare comunicazione dell'attuazione di detta procedura di controllo preventivo nei bandi per l'ammissione ai finanziamenti, contributi ed agevolazioni succitati.

ART. 4

Le parti, corrispondendo alla volontà del legislatore di coniugare trasparenza e legalità delle procedure di gara alle esigenze di snellezza e rapidità delle stesse e, quindi, della spesa pubblica, convengono:

- che gli accertamenti preliminari sulle imprese siano svolti tempestivamente dagli Uffici Territoriali del Governo della Sicilia;
- che, così come previsto dall'art. 11 del D.P.R. n.252/98, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, le stazioni appaltanti ed i soggetti erogatori dei benefici procedano, anche in assenza delle informazioni del Prefetto, fatti salvi la revoca dei finanziamenti, contributi ed agevolazioni, il recesso dai contratti, la revoca delle autorizzazioni o delle concessioni ai sensi della norma citata.

Qualora successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 11 del DPR 252/1998, siano acquisite informazioni positive, la stazione appaltante recede dal contratto ovvero revoca l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura.

A tal fine la Regione Siciliana si impegna a emanare direttive affinché nei bandi di gara e nei contratti venga inserita la seguente clausola:

“ oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del DPR 3.6.98 n. 252”.

La Regione Siciliana si impegna parimenti a regolamentare le modalità di scelta del nuovo soggetto a cui la stazione appaltante dovrà affidare l'esecuzione o il completamento dell'opera.

ART. 5

Il “Gruppo Ispettivo Misto”, costituito presso ciascuna Prefettura, procede ad effettuare gli accertamenti preventivi di cui agli artt. 2 e 3 sulle imprese che chiedono di partecipare alle gare di appalto dei lavori e sui soggetti che chiedono di essere



Ministero dell'Interno



Unione Europea



Regione Siciliana

ammessi a finanziamenti, contributi ed agevolazioni, ferma restando la competenza dello stesso Gruppo Ispettivo Misto ad effettuare, nel quadro delle esigenze di prevenzione e di sicurezza del territorio di competenza, analoghi accertamenti e verifiche sulle imprese direttamente o indirettamente interessate ai lavori ed ai benefici medesimi.

ART. 6

Allo scopo di acquisire gli elementi informativi utili ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e di verificare la sussistenza di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, nonché di monitorare le operazioni di gara al fine di rilevare anomalie nella partecipazione delle imprese, partecipazioni incrociate, collusioni fra le stesse tendenti ad inquinare e turbare lo svolgimento delle gare medesime, la Regione Siciliana si impegna a garantire alle Prefetture e al Gruppo Ispettivo Misto l'accesso telematico alla banca dati dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici per la celere acquisizione dei dati.

L'Autorità di Vigilanza si impegna a garantire il collegamento telematico diretto tra le Prefetture ed il suo sito.

La Regione Siciliana si impegna affinché i bandi di gara per lavori di importo pari o superiore a 250.000 euro prevedano espressamente l'obbligo per la ditta aggiudicataria di comunicare alla stazione appaltante: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti.

La Regione Siciliana diramerà direttive affinché le stazioni appaltanti trasmettano via telematica all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici i dati di cui all'art. 4, comma 17, della legge 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le LL.RR. 7/2002 e 7/2003 e su supporto informatico i verbali di gara.

La Regione Siciliana si impegna affinché i bandi di gara prevedano espressamente le seguenti clausole di autotutela, allo scopo di contrastare i tentativi di turbativa d'asta:

Clausola n.1

Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti dell'Autorità) che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.

L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

Decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione.



Ministero dell'Interno



Unione Europea



Regione Siciliana

Clausola n.2

“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;

Clausola n.3

“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.”

(In proposito, con determinazione n.14/03 del 15 ottobre 2003, l’Autorità ha chiarito che le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi di gara, anche sulla base delle singole situazioni ambientali che abbiano già condotto all’adozione di formali iniziative con gli organismi istituzionalmente preposti, la suespressa clausola sul divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima gara, clausola che estrinseca una più puntuale definizione del principio della segretezza delle offerte, nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, della legge 109/1994 e s.m.).

Clausola n.4

“Dichiarazione di salvaguardia della concorrenza”, quale condizione rilevante per la partecipazione alla gara con la quale i singoli partecipanti dichiarano espressamente e in modo solenne che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si sono accordati e non si accorderanno con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale.

ART. 7

La violazione di tutte delle summenzionate clausole comporta, per le imprese che partecipano alle gare di appalto bandite secondo le prescrizioni del presente protocollo, il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale.

ART. 8

La Regione Siciliana adotterà le iniziative necessarie affinché i bandi relativi a finanziamenti, contributi, agevolazioni e concessioni, quelli per gare di appalto di opere e lavori pubblici, di pubbliche forniture di beni e servizi prevedano, a carico delle imprese aggiudicatarie di appalti o di subappalti, delle imprese ammesse ai suddetti benefici pubblici, delle loro eventuali affidatarie, nonché di ogni impresa con la quale possono avere rapporti derivati, l’obbligo di sottoscrivere apposita dichiarazione, , con la quale le stesse si impegnano, pena la decadenza dal finanziamento, dal contributo, dall’agevolazione, il recesso del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione o della



Ministero dell'Interno



Unione Europea



Regione Siciliana

concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

ART. 9

Il Gruppo Ispettivo Misto informa il Prefetto sugli esiti degli accertamenti e delle verifiche effettuate e le Prefetture si impegnano a comunicare, tempestivamente, le risultanze alle stazioni appaltanti, ai soggetti erogatori di benefici pubblici, alla Regione Siciliana ed alla Autorità di Vigilanza, qualora vengano acquisiti sulla ditta contraente o interessata alla stipula di contratti o all'erogazione di contributi ed agevolazioni, oggettivi elementi comprovanti tentativi di infiltrazioni mafiose.

ART.10

La Regione Siciliana, intendendo assicurare un miglior controllo dell'attività delle imprese aggiudicatarie di appalti di opere e lavori pubblici, subappalti, destinatarie di benefici pubblici e di quelle comunque direttamente o indirettamente interessate ai medesimi, s'impegna ad assumere le misure più idonee affinché le stazioni appaltanti ed i soggetti erogatori prescrivano il rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte delle imprese, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio.

La prescrizione dovrà essere inserita nei bandi, nonché nei contratti e nei provvedimenti di concessione dei benefici pubblici.

La Regione Siciliana s'impegna ad assumere le iniziative di propria competenza affinché le stazioni appaltanti impongano a ciascuna impresa aggiudicataria d'appalto o di sub-appalto, cottimo, nolo ecc... , di comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici le metodologie dell'affidamento dei lavori, le aziende che li eseguiranno, numero, qualifiche e criterio di assunzione dei lavoratori da occupare.

La Regione Siciliana s'impegna ad adottare ogni iniziativa necessaria perché sia intensificata in modo incisivo e sistematico l'attività di vigilanza degli uffici e degli organismi preposti, per garantire il rispetto delle norme in materia di avviamento, igiene e sicurezza sul lavoro, tutela del lavoratore, rispetto degli accordi contrattuali e sindacali da parte delle imprese.

A tale scopo la Regione Siciliana assicurerà l'organizzazione adeguata delle risorse umane e strumentali affinché gli uffici ispettivi del lavoro e delle AUSL possano svolgere presso i cantieri i controlli di competenza, volti a garantire il rispetto delle disposizioni normative a tutela del lavoratore e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché ad accertare violazioni in materia di appalti e contratti derivati.

Il Prefetto, autorità provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, potrà disporre controlli mirati presso le attività cantieristiche anche da parte di gruppi interforze per



Ministero dell'Interno



Unione Europea



Regione Siciliana

verificare la eventuale sussistenza di situazioni di condizionamento mafioso ovvero la violazione delle prescrizioni del presente protocollo.

Il Prefetto promuoverà coordinate azioni accertative e di verifica, previe intese con l'Ispettorato del lavoro, l'INPS, l'INAIL, la AUSL e la Cassa Edile competenti per territorio.

ART.11

La Regione Siciliana, per quanto attiene ad appalti, subappalti, finanziamenti, contributi ed agevolazioni sotto soglia, per i quali non opera l'obbligo delle informazioni del Prefetto ai sensi del presente protocollo, e per i quali siano sufficienti autocertificazioni e dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex art.10 della L. n.575/65, s'impegna a porre in essere quanto in suo potere per sollecitare le stazioni appaltanti ed i soggetti erogatori dei benefici a verificare sistematicamente la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alle gare o richiedenti i benefici, attraverso controlli anche a campione di valore significativo, comunque non inferiore al 10% in applicazione della normativa introdotta dal D.P.R. n.445/2000.

ART. 12

Le parti firmatarie del presente Protocollo concordano di verificarne semestralmente l'attuazione, le refluenze sulle procedure di spesa, il grado di efficacia e di efficienza, al fine di adottare le iniziative per la risoluzione dei problemi che si dovessero presentare, avvalendosi di un gruppo di lavoro, di cui sono chiamati a far parte un rappresentante della Presidenza della Regione Siciliana, un rappresentante di ciascuna Prefettura, un rappresentante dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, un rappresentante del Dipartimento della Programmazione, del Dipartimento dei Lavori Pubblici, del Dipartimento Lavoro, dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e dell'Assessorato alla Sanità.

ART. 13

Le parti firmatarie si impegnano ad effettuare ogni eventuale opportuna modifica e/o integrazione del presente Protocollo, allo scopo di rendere compatibile il flusso informativo con il sistema polifunzionale appalti, allorché sarà operativo il progetto "Trasparenza e sicurezza degli appalti nel Mezzogiorno d'Italia" cofinanziato dai Fondi strutturali.



Ministero dell'Interno



Unione Europea



Regione Siciliana

ART. 14

Le parti contraenti si impegnano ad esplicitare il fabbisogno per dare attuazione al Protocollo attraverso lo strumento finanziario del PON "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" e del POR Sicilia.

Palermo, 12 luglio 2005

PER LA REGIONE SICILIANA

Il Presidente

(On.le Salvatore Cuffaro)

PER IL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Sottosegretario di Stato

(On.le Giampiero D'Alia)

L'Assessore destinato
alla Presidenza

(On.le Michele Cimino)

Il Vice Capo della Polizia

(Dr. Giuseppe Procaccini)

L'Assessore ai Lavori Pubblici
(Ing. Mario Parlavecchio)

**PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI**

Il Presidente

(Dr. Alfonso Maria Rossi Brigante)

**PER LA PREFETTURA DI
PALERMO**

Il Prefetto

(Dr. Giosuè Marino)



Ministero dell'Interno



Unione Europea



Regione Siciliana

PER LA PREFETTURA DI
CATANIA
Il Prefetto
(Dr.ssa Anna Maria Cancellieri)

PER LA PREFETTURA DI
AGRIGENTO
Il Prefetto
(Dr. Bruno Pezzuto)

PER LA PREFETTURA DI
CALTANISSETTA
Il Prefetto
(Dr. Vincenzo Santoro)

PER LA PREFETTURA DI
ENNA
Il Prefetto
(Dr.ssa Carmela Floreno)

PER LA PREFETTURA DI
MESSINA
Il Prefetto
(Dr. Stefano Scammacca)



Ministero dell'Interno



Unione Europea



Regione Siciliana

PER LA PREFETTURA DI
RAGUSA
Il Prefetto
(Dr. Sandro Calvosa)

PER LA PREFETTURA DI
SIRACUSA
Il Prefetto
(Dr. Francesco Alecci)

PER LA PREFETTURA DI
TRAPANI
Il Prefetto
(Dr. Giovanni Finazzo)

PER L'INAIL
Il Direttore Regionale
(Dr. Salvatore Terrasi)

PER L'INPS
Il Direttore Regionale
(Dr. Giuseppe Russo)

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI - CIRCOLARE 31 gennaio 2006, n. 593

G.U.R.S. 10 febbraio 2006, n. 8

Inserimento nei bandi e disciplinari di gara per i pubblici appalti delle clausole di autotutela previste nel Protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005.

AL DIPARTIMENTO ISPETTORATO TECNICO LAVORI PUBBLICI

AL DIPARTIMENTO ISPETTORATO REGIONALE TECNICO

AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

ALL'OSSERVATORIO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

ALL'UFFICIO REGIONALE ESPLETAMENTO GARE DI APPALTO

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE

A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALLE STAZIONI APPALTANTI DELL'ISOLA

AI COMUNI DELL'ISOLA

ALLE PROVINCE DELL'ISOLA

e, p.c.

ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA

ALLA CORTE DEI CONTI

ALLE PREFETTURE DELL'ISOLA

ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

AL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE OPERE MARITTIME

A seguito dell'Accordo di programma quadro "Carlo Alberto dalla Chiesa", stipulato in data 30 settembre 2003, tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e della finanza e la Regione Siciliana e, in particolare, l'art. 4 del predetto accordo, la Regione ha sottoscritto in data 12 luglio 2005 apposito Protocollo di legalità con il Ministero dell'interno, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, le nove prefetture della Sicilia, l'INPS e INAIL.

Con tale Protocollo di legalità, che viene pubblicato sul sotto indicato sito internet dell'Osservatorio dei lavori pubblici, unitamente alla presente circolare, la Regione Siciliana ha assunto, tra l'altro, impegno ad emanare direttive per l'inserimento nei bandi di gara delle c.d. "clausole di autotutela" indicate nello stesso Protocollo, che consentono l'applicazione di procedure non ancora previste dalla normativa sui lavori pubblici e non in contrasto con la stessa.

Come osservato nel Protocollo di legalità "la possibilità di inserire le clausole di autotutela nei bandi di gara, finalizzate a prevenire i fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di concorrenza "sostanziale" e trasparenza, oltre a trovare riscontro nella giurisprudenza amministrativa (sentenza del CdS n. 5903 del 30 novembre 2000, che ha stabilito in materia di contratti della pubblica amministrazione il potere di non aggiudicazione), può ben trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse, nonché nella "legittimità, per le amministrazioni appaltanti, di annullare una gara in presenza di significativi indici sostanziali di collegamento rilevabili dall'andamento delle offerte" " (C.G.R.S. - decisione n. 409/2001 reg. ord. del 6 maggio 2004).

Si aggiunge che l'art. 90, comma 8, del D.P.R. n. 554/99 consente all'amministrazione aggiudicatrice di sospendere la procedura di gara prima o dopo l'apertura delle offerte economiche. Inoltre, con determinazione n. 14/2003, l'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici ha chiarito che le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi di gara, anche sulla base delle singole situazioni ambientali che abbiano già condotto all'adozione di formali iniziative con gli organismi istituzionalmente preposti, espressa clausola di divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima gara, clausola che estrinseca una più puntuale definizione del principio di segretezza delle offerte, nel rispetto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 109/94.

Ancora di recente, il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 1258/2005, ha ritenuto che "la Sezione ritiene di potere affermare che la previsione, come ulteriore prescrizione dei bandi di gara, dei doveri stabiliti dal Patto d'integrità con le correlative responsabilità di ordine patrimoniale, sia del tutto legittima, inquadrandosi la fattispecie nell'ambito dell'autonomia negoziale dell'amministrazione, nell'invito a contrattare, e di chi aspiri a diventare titolare di un futuro contratto, con l'accettazione dell'invito. In merito non si ravvisano preclusioni nell'ordinamento positivo, specie se si consideri che il Patto d'integrità contiene regole conformi a principi già considerati dall'ordinamento e già assistiti da responsabilità patrimoniale (quali la buona fede e la correttezza nelle trattative contrattuali)".

Nelle more della compiuta attuazione, già in corso, di tutte le modalità e di tutti gli strumenti operativi previsti dal Protocollo medesimo, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali firmatari del documento, si provvede, intanto, ad emanare con la presente circolare il testo delle clausole di autotutela, in quanto di immediata applicazione all'interno del quadro normativo vigente, da inserire nei bandi e disciplinari di gara e da ritenersi applicabili in tutte le procedure di affidamento di lavori svolte da soggetti tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale o, comunque, al rispetto dei principi contenuti nel trattato C.E., accolto in proposito il testo esitato in data 19 gennaio 2006 dal tavolo tecnico all'uopo costituito.

La sottoscrizione da parte della Regione Sicilia del Protocollo di legalità rende obbligatorio l'uso delle sotto estese clausole di autotutela per l'Amministrazione regionale e per gli enti da questa controllati, vigilati o sottoposti a tutela, nei cui confronti i vari rami della medesima Amministrazione avranno l'onere di darne ampia diffusione.

Per le restanti stazioni appaltanti l'applicazione delle clausole è da ritenersi obbligatoria per gli appalti che usufruiscono di finanziamenti, contributi, agevolazioni etc. regionali, mentre nelle restanti ipotesi è atto facoltativo di autodeterminazione e autotutela, denotante, comunque, la volontà di contrastare il fenomeno della infiltrazione mafiosa.

L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e l'Ufficio regionale espletamento gare appalto sono onerati di verificare i casi di mancato o incompleto inserimento nei bandi di gara di tali clausole da parte delle stazioni appaltanti, informando al riguardo l'Amministrazione regionale e il Ministero dell'interno, con periodicità semestrale.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 20/99.

Quanto sopra premesso, è di seguito esteso il testo delle clausole di autotutela.

Clausola di autotutela

1) Per gli appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a Euro 250.000, nei bandi e/ disciplinari di gara è inserita la seguente clausola:

"La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto".

2) Nei bandi e/o disciplinari di gara di qualsiasi importo è inserita la seguente clausola:

"oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252".

3) Nei bandi e/o disciplinari di gara di qualsiasi importo è inserita la seguente clausola:

"Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.

L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità".

4) Nei bandi e/o disciplinari di gara di qualsiasi importo è previsto l'obbligo per il concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta del seguente tenore:

"Il/la sottoscritto/a offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse".

5) Allo scopo di contrastare i tentativi di turbativa d'asta, nei bandi e/o disciplinari di gara di qualsiasi importo è previsto l'obbligo per il concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta del seguente tenore:

"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e in modo solenne:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara ? in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Il/la sottoscritto/a offerente altresì:

- nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse".

La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

6) Gli obblighi e facoltà previsti nelle clausole di autotutela sono riprodotti nei contratti di appalto.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed è, altresì, rinvenibile nel sito ufficiale internet dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici della Regione Siciliana all'indirizzo <http://www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it>.

L'Assessore: PARLAVECCHIO